

07 Set 2018

Partecipate, la vigilanza dei revisori sulle procedure di liquidazione e riassetto

di Andrea Ziruolo (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Con l'entrata in vigore del Dlgs 175/2016 (testo unico società partecipate) è stato introdotto il piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, in base all'articolo 24, detenute direttamente o indirettamente dalle Pa, rispetto alle finalità istituzionali delle stesse (articoli 4 e 5, commi 1 e 2) o ai parametri quantitativi stabiliti dall'articolo 20, comma 2. Su tale piano l'organo di revisione degli enti soci ha espresso il proprio parere.

Anche per gli enti locali, dunque, qualora non in linea, per queste partecipazioni è prevista una procedura di liquidazione forzata il cui iter è comunque quello dell'articolo 2437-quater del codice civile.

Oltre questa procedura, gli enti soci possono dismettere volontariamente le proprie partecipazioni secondo le modalità stabilite dal codice civile per il recesso dal contratto societario qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 2437 per le Spa e 2473 per le Srl. Così come, nell'ambito del piano di riassetto periodico delle proprie partecipazioni societarie (articolo 20, comma 1), da formalizzare entro il 31 dicembre di ogni esercizio a partire dal 2018, oltre alla messa in liquidazione, obbligatoria solo qualora ricorrano le condizioni di legge richiamate, è possibile ricorrere anche agli istituti della fusione o della cessione.

Termini immediati

Poiché i termini del piano straordinario previsto dall'articolo 24 sono stati di immediata applicazione rispetto all'entrata in vigore del Tusp e avevano come obiettivo il taglio degli enti inutili, nella maggior parte dei casi hanno consentito di circoscrivere le partecipazioni societarie da mantenere o da dismettere rispetto ai soli elementi oggettivamente riscontrabili e previsti dall'articolo 20, comma 2:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500mila euro fino al 2019 e relativo al triennio 2016-2018 e 1 milione a partire dal 2020 e relativo al triennio 2017-2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Non sono stati presi solitamente in considerazione in occasione del piano articolo 24, invece, i punti:

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4;

e, pertanto, sono diventati oggetto di valutazioni e decisioni successive che sono andate a modificare il contenuto del piano straordinario. Su queste proposte di deliberazione l'organo di

revisione deve esprimere parere in base all'articolo 239, comma 1, punto b) 3), nel quale riportare un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 Tuel e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

Vigilanza sulla liquidazione

L'organo di revisione deve anche vigilare sullo svolgimento della procedura di liquidazione, pertanto, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il 30 settembre 2018 deve segnalarli al Consiglio.

L'articolo 24, invece, sanziona l'ente socio impedendogli di esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e qui si potrebbe disputare sulla validità e conservazione di un eventuale in house providing, mentre mantiene in ogni caso il potere di alienare la partecipazione. Quest'ultima deve essere liquidata in denaro secondo la valutazione con i criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2.

Se al 1° ottobre 2018 non sarà stata effettuata l'alienazione della partecipazione, ripercorrendo la procedura in base all'articolo 2437-quater del codice civile, gli amministratori della società dovranno offrire in opzione prioritariamente agli altri soci in proporzione alle partecipazioni possedute. Qualora questi non decidano l'acquisto, le quote o le azioni potranno essere collocate presso terzi. In caso di mancato collocamento le azioni dovranno essere rimborsate dalla società mediante utilizzo di riserve disponibili. Laddove la società non disponga di utili o riserve disponibili dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o, alternativamente, lo scioglimento della società.

() Professore ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche - Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara; consigliere Ancrel*

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved